

PILLOLE FISCALI

n. 13/2016

Ulteriore Sentenza IRAP



Francesco Paolo Cirillo

Professore a contratto Università degli Studi di Napoli "Parthenope"
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Mediatore Abilitato

Napoli, lì 01/09/2016

Finalmente anche la Sesta sezione della Cassazione ha emesso una ulteriore sentenza e precisamente **la n. 17342/2016 del 24/08/2016** che condanna l'Agenzia delle Entrate dando ragione ad un Medico Convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale attraverso la Regione Puglia per quanto afferisce "**all'Imposta Irap**".

La Segretaria di Studio ha soltanto una mera funzione di ricevere telefonate e fissare appuntamenti e quindi non reca nessun valore economico aggiunto, per cui il Reddito prodotto dal Medico Convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale **non è imponibile Irap.**

Possiamo constatare che ormai la Cassazione con varie sentenze recentissime, emanate a partire dal mese di Aprile 2016, tanto per citarne una **la n. 9451/16 del 10/05/2016** a Sezioni Unite, ad oggi assevera che la Segretaria dello Studio di un Medico Convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale non è Base Imponibile **ai fini Irap.**

Si auspica che anche le Sezioni delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali acquisiscano altresì quest'ultima Sentenza con un dispositivo più che mai positivo annullando la Base Imponibile Irap e concedendo il rimborso delle imposte versate negli anni per il Medico Convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.